



S E N T E N Z A N . 1 1 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73464

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnacci (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Antonio Gallonio n° 18 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 12 gennaio 2022, il militare dell'Arma dei Carabinieri dal 1988 al 9 febbraio 2021, ha evidenziato che, nel

2013, il Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato) aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio riguardo ad una "cervicolomboartrosi con ernia discale L4 - L5", ascritta l'anno prima in ottava categoria dalla Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO); e che il diniego in tema di equo indennizzo, nondimeno oppostogli dal Ministero della Difesa a motivo di un'asserita tardività della relativa istanza, era stato annullato dal giudice amministrativo nel 2018, con conseguente attribuzione dell'indennizzo stesso.

Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, per quella medesima infermità, nel 2021 aveva presentato all'INPS una duplice istanza di pensione privilegiata, in ottava categoria, senza però ottenere risposta. Perciò, invocando il principio di unicità di accertamento sancito dall'art. 12 del D.P.R. n° 461/2001 riguardo alla dipendenza da causa di servizio, il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, con decorrenza dalla data del proprio collocamento a riposo.

Tali conclusioni sono state da lui ribadite, con memoria versata in atti il 3 novembre 2022.

2. All'udienza del 17 di quello stesso mese questo giudice si è riservato la pronuncia di un'ordinanza istruttoria, poi emessa il 10 gennaio 2023 assegnando alle parti termine per produrre alcuni documenti ed eventuale memoria. Peraltro quei documenti sono stati depositati dall'Arma dei Carabinieri, il 17 gennaio 2023, pur in assenza di una formale costituzione nell'odierno giudizio: la quale non v'è stata neppure da parte del Ministero della Difesa.

3. Invece, con comparsa depositata il 6 aprile 2023, si è costituito l'INPS, eccependo l'invalidità dell'istanza di pensione privilegiata che il (omissis) aveva inviato, il 15 aprile 2021, tramite posta elettronica certificata anziché "... attraverso

canale telematico ...”; ed altresì ascrivendo al proprio ufficio di Chieti la competenza a provvedere riguardo all'analoga istanza attorea del 1° giugno di quello stesso anno.

4. Infine, dopo un rinvio d'ufficio e dopo che il 5 dicembre 2023 il (omissis)aveva presentato un'ulteriore memoria anche al fine di confutare le doglianze dell'INPS, all'udienza del 18 di quello stesso mese la causa è stata discussa dal difensore dell'odierno ricorrente e dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente deve osservarsi come il (omissis)abbia documentato, il 29 marzo 2022, di aver notificato il 24 di quello stesso mese il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza al Ministero della Difesa e all'Arma dei Carabinieri, per entrambi presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; nonché all'INPS. Perciò, dato che questi si è costituito in giudizio pur posteriormente rispetto alla prima udienza, va dichiarata la contumacia degli altri due convenuti.

6. Venendo al merito, con il decreto n° 3938/N emesso il 9 settembre 2013 (prodotto in forma integrale dall'Arma) il Ministero della Difesa, pur recependo il parere favorevole del Comitato riguardo alla dipendenza da causa di servizio della patologia “cervicolomboartrosi con ernia discale L4 - L5”, ha declinato l'istanza mediante cui, il 13 febbraio 2002, il (omissis)aveva invocato quella dipendenza causale: sul presupposto secondo cui essa fosse stata presentata oltre sei mesi dopo rispetto alla data del 19 febbraio 2001 in cui egli aveva acquisito piena conoscenza di quell'infermità. Tuttavia, con la sentenza n° 551/2018 (all. 6 al ricorso), il tribunale amministrativo regionale per la Campania, dinanzi al quale era stato impugnato quel decreto, ha annullato quest'ultimo *in parte qua*: perché il Ministero non aveva fornito “... prova certa della pregressa conoscenza della insorgenza della infermità, della sua

gravità e della sua correlazione al servizio ..." da lui svolto.

Invero tale sentenza appare condivisa dall'Arma: la quale vi ha dato ottemperanza con il decreto n° 239/C4, emesso l'8 febbraio 2018 ed anch'esso prodotto dall'Arma stessa il 17 gennaio 2023, attribuendo altresì all'odierno ricorrente l'equo indennizzo per quella patologia. Perciò, di quest'ultima, deve reputarsi *generaliter* riconosciuta la dipendenza da causa di servizio: fermo restando che il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n° 461/2001 faceva "... salvo il trattamento pensionistico di privilegio ..." anche qualora fosse stato travalicato il termine semestrale ivi sancito.

Per inciso tale sfioramento è almeno dubbio: perché nella prima pagina del verbale CMO del 29 febbraio 2012 (all. 3 al ricorso) il certificato medico, richiamato a suffragio dell'artrosi per cui è lite, risulta rilasciato al (omissis) non già il 19 febbraio 2001, come indicato nel decreto ministeriale da lui poi impugnato; bensì il 12 settembre di quel medesimo anno, con una sorta di inversione tra giorno e mese.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del predetto D.P.R., "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ... costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta ... di trattamento pensionistico di privilegio".

Infine la classifica in ottava categoria, accertata nel predetto verbale CMO, è quella presa a base dall'Arma stessa nell'attribuire al (omissis) l'equo indennizzo.

8. Passando poi alle doglianze dell'INPS, per un verso la prima delle due istanze ad esso presentate dall'odierno ricorrente rifletteva quanto sancito dal primo periodo del comma 5 dell'art. 38 del D.L. n° 78/2010: secondo cui "... gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata ... per la presentazione da parte degli interessati di

denunce, istanze, ...". Quindi l'utilizzo della posta elettronica certificata (all. 1 al ricorso) si poneva alla medesima stregua del canale telematico, senza che una di tali modalità potesse reputarsi elisa da una mera circolare dell'INPS.

In ogni caso a quest'ultimo il (omissis)ha presentato, il 1° giugno 2021, una nuova istanza di pensione privilegiata tramite il canale telematico, regolarmente protocollata (all. 2 al ricorso); e va da sé come incombesse all'INPS inoltrarla al proprio ufficio di Chieti, quand'anche fosse quest'ultimo quello titolato a provvedere, avuto riguardo all'ubicazione del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma.

9. Conclusivamente, poiché le istanze in questione sono state presentate all'INPS entro il biennio dalla cessazione dal servizio di cui al combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 191 del D.P.R. n° 1092/1973, la decorrenza della pensione privilegiata, in ottava categoria, deve farsi coincidere con la data della cessazione stessa: cioè dal 10 febbraio 2021.

Altresì ai ratei di tale pensione vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al di dell'effettivo soddisfo.

10. Quanto poc'anzi evidenziato rende ascrivibile esclusivamente all'INPS l'implicito diniego in tema di pensione privilegiata, inducendo perciò ad addossare ad esso le spese di lite: le quali, alla luce del valore indeterminabile della pretesa attorea, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA. Peraltro tali spese vanno distratte in favore dell'avv. Guarnacci, dichiaratosi antistatario nell'udienza di discussione.

Invece devono compensarsi le spese di lite fra il (omissis)e le altre parti: alle quali non appare imputabile alcun diniego in tema di pensione privilegiata.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73464, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS, il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri:

- 1) dichiara il diritto di (omissis)alla pensione privilegiata, in ottava categoria, per l'infermità "cervicolomboartrosi con ernia discale L4 – L5", a decorrere dalla data del 10 febbraio 2021;
- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 via via maturati dal 10 febbraio 2021 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna l'INPS a pagare al (omissis)le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) compensa integralmente le spese di lite fra il (omissis), il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri;
- 5) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Giulio Guarnacci, dichiaratosi antistatario;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

I l D i r e t t o r e d e l l a S e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i